

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURDACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1967

Aumento dell'organico dei magistrati presidenti di sezione della Corte di cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti provvidenze della legge 25 luglio 1966, n. 570 (detta « Breganze » dal nome del collega proponente) e quelle della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sugli aumenti degli organici e sulle promozioni nella Magistratura, se hanno soddisfatto le giuste aspirazioni di una larga parte dei magistrati, rendendo scorrevole l'accesso alle funzioni di appello, non hanno certamente agevolato l'ulteriore sviluppo della carriera dei magistrati di cassazione, i quali inspiegabilmente si sono visti tagliare fuori da tutto il sistema di facilitazioni instaurato per la progressione in carriera ed, anzi, si sono trovati di fronte ad un peggioramento della situazione.

I posti direttivi (ex grado terzo), ai quali i magistrati di cassazione potrebbero aspirare dopo una certa anzianità nelle funzioni, non soltanto non sono stati congruamente e proporzionalmente aumentati di numero nel ruolo organico, com'era giusto attendersi, ma si cerca praticamente di ridurre le promozioni, attraverso la soppressione dei 28 posti fuori ruolo, previsti nell'articolo 210 del vigente ordinamento giudiziario per il conferimento di incarichi speciali da parte del Ministro di grazia e giustizia. Tale facoltà, sia pure in minore misura, era prevista dagli ordinamenti giudiziari anteriori a quello del 1941 e il Ministro di grazia e giustizia se ne è sempre avvalso.

Ora, non si sa bene a chi attribuire l'intralcio alla retta applicazione di tale norma, ma sta di fatto che la Corte dei conti ha opposto dei rilievi — forse non senza ragione — a non pochi provvedimenti che conferivano a magistrati di cassazione posti direttivi in soprannumero, a norma del già citato articolo 210 dell'ordinamento giudiziario.

Si è determinato così una notevole lentezza nel conferimento dei posti direttivi ai magistrati di cassazione, rendendosi ancora più stridente ed anacronistico il contrasto con il quasi automatismo delle promozioni agli altri livelli, dove, oltre ad essere stato considerevolmente aumentato il numero dei posti di organico, le promozioni avvengono in soprannumero, sia pure ai soli effetti economici per le promozioni in Corte d'appello dopo l'entrata in vigore della legge « Breganze »: sistema questo di distinzione della carriera economica da quella funzionale, che un disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia cerca di estendere ai magistrati di Corte d'appello promossi in soprannumero in cassazione.

Niente di tutto questo per il conferimento dei posti direttivi ai magistrati di cassazione, relativamente ai quali le promozioni ristagnano, mentre presso la Suprema Corte entrano in funzione nuove Sezioni

(due in penale), che necessariamente abbisognano di presidenti titolari e vicari. Altre sezioni si dovranno creare, se si vuole rendere proficua la presenza dei numerosi nuovi consiglieri che sopraggiungono.

L'incongruenza di quanto si sta verificando ai danni dei consiglieri di cassazione è palese.

Si potrebbe pensare che, nonostante tutto, il numero dei posti direttivi previsti nell'organico, da conferire ai detti magistrati, sia più che sufficiente alla bisogna e non occorra ancora più aumentarlo, come si sostiene da qualche parte.

Se così fosse, non si comprenderebbe il sistematico dirottamento dei magistrati di cassazione, finora promossi fuori ruolo, alle funzioni giudiziarie. Del pari, non si comprenderebbero le ragioni per cui spesso è affidata la presidenza delle Sezioni ai consiglieri più anziani; il che sta a confermare, inequivocabilmente, che il bisogno di magistrati da destinare ai posti direttivi in Corte di cassazione o ad altri uffici equiparati esiste ed è impellente, perchè diversamente i consiglieri non dovrebbero presiedere i collegi e i magistrati, promossi fuori ruolo, a norma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, sarebbero destinati, come normalmente dovrebbe avvenire (è qui la ragione del rilievo da parte della Corte dei conti) a funzioni speciali di diversa natura, che, davvero, non mancano.

Basterebbe porre mente, oltre che agli incarichi per gli studi dei numerosi problemi che travagliano l'Amministrazione della giustizia — un tempo riassunti nell'espressione « studi legislativi » — agli incarichi per la presidenza delle commissioni dei concorsi e degli scrutini (fra cui i concorsi per l'ingresso in carriera), che i presidenti di sezione della Corte di cassazione e i magistrati equiparati non possono tenere a mezzadria con le funzioni giudiziarie, se si vuole — com'è nei voti di tutti — che quegli incarichi siano adempiuti speditamente e che, ad esempio, l'espletamento dei concorsi non si protragga per anni.

Invece, si pretende dai magistrati fuori ruolo l'esercizio di funzioni giudiziarie e, indistintamente ai magistrati promossi ai

posti di ruolo o fuori ruolo, si conferiscono incarichi speciali, mentre in tutti i toni si lascia intendere — con evidente contraddizione — che i posti di presidente di sezione della Corte di cassazione e quelli equiparati, previsti in numero di 82 nell'organico della Magistratura, siano più che sufficienti.

La verità è ben altra e per rendersene esatto conto basta riflettere che, prima della legge del 1963 — quella che ha aumentato il ruolo organico della Magistratura e ha dato l'avvio alle riforme del sistema delle promozioni — di fronte a 293 posti di consigliere di cassazione erano previsti 64 posti di presidenti di sezione ed equiparati. Oggi, invece, su 493 posti di consigliere sono previsti nell'organico 82 posti di presidenti di sezione ed equiparati: prima, il rapporto tra presidenti e consiglieri era all'incirca da uno a quattro, ora è da uno a sei.

La sproporzione, oltre che evidente, è considerevole e per colmarla occorre aumentare di almeno 40 unità i posti di organico corrispondenti all'« ex grado terzo », fermi restando, ben s'intende, i 28 posti fuori ruolo, per il conferimento di incarichi speciali, ai sensi dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario.

Se a tanto non si provvederà, si verificheranno seri inconvenienti, più che a danno dei magistrati di cassazione, a danno della stessa Amministrazione della giustizia, perchè non si può dare la stura alle promozioni e poi restringerle ad un certo livello, senza provocare un intollerabile ingorgo nell'ulteriore sfogo della carriera. Quell'ingorgo, per cui, da ora in poi, ai magistrati di cassazione occorrono circa quattordici anni di permanenza nelle funzioni (cioè non si verifica in alcun'altra carriera di qualsiasi ruolo di funzionari dello Stato) per essere promossi, con il rischio per molti di essi di vedersi prima raggiunti dai limiti di età.

In tale situazione, è da prevedersi — si è facili indovini, essendo il fenomeno, purtroppo, in atto — che non pochi magistrati di cassazione, stanchi per l'immane lavoro, a cui devono attendere in età piuttosto avanzata, e delusi nella ragionevole aspirazione di progredire in carriera, chiedano di essere collocati a riposo, tanto più

che dopo il quinto scatto hanno diritto ad un trattamento di quiescenza in misura che differisce dallo stipendio di poche decine di migliaia di lire (recuperabili con i soli interessi che frutta l'indennità di buonuscita). Si può dire che, ad un certo momento, per il magistrato di cassazione viene meno la ragione economica e l'unica spinta che rimane è quella morale, costituita dall'attaccamento alle funzioni e dalla aspirazione ad un posto direttivo. E se anche la spinta morale dovesse venire meno — per l'incomprensione delle loro plausibili aspettative — nulla potrebbe trattenere molti di essi dal chiedere il collocamento a riposo, con il risultato che l'Amministrazione della giustizia, in un momento in cui ha tanto bisogno di buoni magistrati — anche e soprattutto presso la Corte di cassazione — si vedrebbe privata di valorosi elementi, i quali alla preparazione accoppiano l'esperienza acquisita in molti anni di esercizio delle funzioni.

La resistenza a non volere aumentare i posti corrispondenti a quelli dell'« ex grado terzo » non ha giustificazione, anche perchè dall'aumento deriverebbe una spesa insignificante per l'Erario, dato che — com'è stato già chiarito — le promozioni avvengono in soprannumero ai livelli inferiori (senza at-

tendere le vacanze dei posti, almeno per la carriera economica) e lo stipendio di un magistrato di cassazione, al quinto scatto biennale, è superiore a quello iniziale del presidente di sezione o magistrato equiparato. L'unica differenza è costituita dall'indennità spettante al presidente di sezione o equiparato, ma l'aggravio per l'Erario rimane pur sempre irrisorio e tale da potersi coprire con le normali economie di bilancio.

Per tutto quanto sopra esposto e nell'intento di ovviare ai prospettati inconvenienti, tutt'altro che trascurabili per l'Amministrazione della giustizia, abbiamo predisposto l'unico disegno di legge, che consta di un unico articolo, con annesse nuove tabelle (A e B), e modifica la tabella organica della Magistratura, nel senso di aumentare da 82 a 122 i posti di presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati.

La spesa, come si è detto, è così minima da potere essere coperta con le normali economie di bilancio e, perchè avvenga gradualmente, i posti in aumento sono ripartiti nel triennio 1966-68 nella misura seguente:

postì 15, in ciascuno degli anni 1966 e 1967;

postì 10 nel 1968, come dall'annessa tabella B.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tabella A annessa alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è sostituita, a tutti gli effetti dall'unita tabella A del ruolo organico della Magistratura, che eleva da n. 82 a n. 122 i posti di presidenti di sezione di cassazione ed equiparati.

I 40 posti in aumento vengono ripartiti nel triennio 1966-68, secondo l'unita tabella B.

La spesa sarà coperta con le normali economie di bilancio.

TABELLA A

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA*Magistrati di cassazione*

Primo presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	122
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
<i>Magistrati di appello</i>	1.780
<i>Magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari</i>	4.173
<i>Uditori giudiziari</i>	350
TOTALE	<u>6.922</u>

TABELLA B

RIPARTIZIONE DEI POSTI
IN AUMENTO NEL TRIENNIO 1966-68*Magistrati di cassazione:*

<i>Funzioni</i>	<i>Anno</i>		
	1966	1967	1968
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	15	15	10